

Convenzione
tra
I'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
e
I'Università Carlo Cattaneo – LIUC

per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e
per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione
di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile

VISTO

■ l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;

■ l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

■ l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

■ l'art. 47 del D. Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale

² Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

■ l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo — Commercialisti — occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo — Esperti contabili — occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴,

■ l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;

■ l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

■ l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;

■ il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

CONSIDERATO

■ che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:

1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;

³ Le lauree delle classi 84S e 64S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L33), classe delle lauree in scienze economiche.

2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

■ che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

■ che la convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;

■ che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

STIPULANO

la seguente convenzione:

Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, qualificante per la professione di Esperto Contabile, con un numero di ore pari a 225 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L18 — Scienza dell'economia e della gestione aziendale ⁵ denominato "Economia e Management" (o altra successiva denominazione dello stesso) attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
 - b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 ECON-06/A Economia aziendale	Almeno 24 crediti

⁵ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

SECS-P/08 ECON-07/A Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 ECON-09/A Finanza aziendale SECS-P/10 ECON-08/A Organizzazione aziendale SECS-P/11 ECON-09/B Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti
--	-------------------

Il requisito di cui alla lett. b) è da ritenersi sicuramente assolto da chi si sia iscritto alla laurea triennale nella classe L18 di cui alla precedente lettera a), atteso che l'Università LIUC garantisce in tale corso l'acquisizione dei crediti formativi necessari.

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. Il Consiglio dell'Ordine comunicherà a LIUC il nominativo di un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuerà gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero crediti formativi universitari pari almeno a 9, a condizione che:
 - c) ex ante sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
 - d) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
 - e) una Commissione valuti con discussione una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale, nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁶ all'esito del corso di studi denominato "Economia e Management" (o altra successiva denominazione dello stesso) realizzato sulla base della convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.

Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, qualificante per la professione di Dottore Commercialista, con un numero di ore pari a 300 nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁷ o nella classe L33 - Scienze economiche⁸, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
 - b) sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM 77 — Scienze economico aziendali⁹ denominato "Economia Management e Governance" (o altra successiva denominazione dello stesso) attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, D. Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
 - c) hanno acquisito, nel percorso di laurea triennale, i crediti formativi indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, lett. b), o comunque, se in possesso di altra laurea triennale, abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lett. a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
 - d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 ECON- 06/A Economia aziendale	Almeno 18 crediti

⁶ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁷ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁸ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

SECS-P/08 ECON -07/A Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 ECON-09/A Finanza aziendale SECS-P/10 ECON-08/A Organizzazione aziendale SECS-P/11 ECON-09/B Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 GIUR-02/A Diritto commerciale IUS /05 GIUR-03/A Diritto dell'economia IUS / 12 GIUR-08/A Diritto tributario IUS / 15 GIUR-12/A Diritto processuale civile IUS / 17 GIUR-14/A Diritto penale	Almeno 18 crediti

Parte dei crediti formativi esposti nella presente tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale, purché in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

- La specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, è assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo, relative, rispettivamente, alla laurea triennale e magistrale.
- Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
- Il Consiglio dell'Ordine comunicherà a LIUC il nominativo di un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuerà gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
- La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
- Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.
- L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero crediti formativi pari a 12, a condizione che
 - ex ante sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
 - l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
 - una Commissione valuti, con discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo magistrale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

8. Il requisito di cui al presente articolo, comma 1, lett. d), è da ritenersi sicuramente assolto da chi si sia iscritto alla laurea magistrale nella classe LM77 nel percorso denominato "Amministrazione, Finanza e Controllo" (o altra successiva denominazione dello stesso). Nell'ambito di tale percorso, infatti, l'Università garantisce l'acquisizione dei crediti formativi necessari e inoltre si impegna a indicare agli studenti, sentito l'Ordine, gli esami opzionali, fra quelli concretamente offerti, maggiormente utili ai fini dello svolgimento del tirocinio e della professione, nonché del sostenimento dell'esame di Stato.

Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 77 — Scienze economico aziendali ¹⁰ all'esito del corso di studi denominato "Economia Aziendale e Management realizzato sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al precedente articolo 3, commi da 1 a 8.
2. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 139/2005, per l'esonero della prima prova dell'Esame di Stato è influente che il tirocinio professionale sia iniziato contestualmente agli studi o successivamente al conseguimento della laurea.

Articolo 5 — Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Busto Arsizio e l'Università Carlo Cattaneo - LIUC danno atto che i corsi di laurea triennale e di laurea magistrale della Scuola di Economia e Management oggetto della presente Convenzione sono in possesso dei contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

L'Università e l'Ordine territoriale si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 6 — Revisione periodica della Convenzione

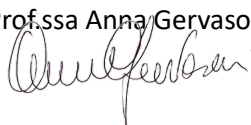
La presente Convenzione, che verrà adeguatamente pubblicizzata sui siti dei due enti sottoscrittori della stessa, sostituisce la precedente Convenzione del 18 marzo 2015 a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data dell'ultima sottoscrizione, e verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario a livello nazionale ed europeo.

¹⁰ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Tuttavia, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, non avessero ancora conseguito la laurea triennale potranno avvalersi dei disposti degli artt. 1 e 2 della precedente Convenzione, così come coloro che non avessero ancora conseguito la laurea magistrale potranno avvalersi dei disposti degli artt. 3 e 4 della precedente Convenzione, in entrambi i casi in alternativa ai disposti dei medesimi articoli della presente Convenzione.

Castellanza, 28/09/2026

Il Rettore
dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC
Prof.ssa Anna Gervasoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Gervasoni", written over the printed name.

Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Busto Arsizio
Dott.ssa Carla Trotti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carla Trotti", written over the printed name.